

## **D.M. 13-04-2001**

Modalità per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attività sportiva  
(*G.U. 08-05-2001, n. 105, Serie Generale*)

☰ Preambolo

☰ Art. 1.

☰ Art. 2.

☰ Art. 3.

### **Preambolo**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo all'art. 7, comma 2;

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, concernente in particolare le attività dei laboratori preposti al controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive e la vigilanza cui essi sono sottoposti da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Ravvisata la necessità di definire con proprio decreto le modalità per l'esercizio di tali compiti di vigilanza da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

### **Art. 1.**

1. L'Istituto superiore di sanità, in seguito denominato Istituto, è l'organismo responsabile della vigilanza sui laboratori di cui all'art. 4, comma 1 e comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, deputati ad effettuare il controllo sanitario e le necessarie analisi anti-doping sulle competizioni e sulle attività sportive.

2. L'Istituto organizza programmi di valutazione esterna di qualità, procede a verifiche ispettive sui laboratori, ne controlla la fase pre-analitica e post-

analitica e la catena di custodia.

3. L'Istituto, inoltre, valuta la conformità dei laboratori di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 376 del 2000 alle disposizioni del Comitato internazionale olimpico C.I.O. e la rispondenza dei laboratori di cui al relativo art. 4, comma 3, ai requisiti organizzativi e di funzionamento per essi stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

## **Art. 2.**

1. Gli interventi operativi di vigilanza di cui al presente decreto vengono condotti dal personale incaricato dall'Istituto.

2. Le verifiche sui laboratori sono effettuate per diretta e autonoma iniziativa dell'Istituto ovvero su incarico della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attività sportive o su richiesta del Ministero della sanità, comunicandone in ogni caso i risultati alla stessa commissione per gli aspetti di sua competenza.

## **Art. 3.**

1. Gli oneri finanziari relativi all'esercizio della vigilanza disciplinata dal presente decreto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 376 del 2000 sono a carico del bilancio dello Stato e gravano sulla fonte di copertura ivi prevista.

2. Le tariffe da applicare ai diversi servizi inerenti all'attività di vigilanza di cui al comma 1 corrispondono a quelle previste per l'Istituto dal decreto ministeriale 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 marzo 2000, n. 70, e successive modificazioni.